



COMUNE DI MISILMERI

Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

N. 11 del registro

Data 17 marzo 2021

Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno imposta 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di marzo, alle ore 10:00 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di prosecuzione, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art.21 della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, risultano all'appello nominale chiamato dal Presidente del Consiglio i sigg. Consiglieri:

1) Amato Paola	Presente	9) Ferraro Elisabetta	Assente
2) Arnone Angelo	Presente	10) La Barbera Francesco	Presente
3) Bonanno Giuseppe	Presente	11) Romano Vincenzo	Presente
4) Cerniglia Filippo	Presente	12) Stadarelli Rosalia	Presente
5) Cocchiara Agostino	Presente	13) Strano Giusto	Presente
6) D'Acquisto Rosalia	Presente	14) Tripoli Salvatore	Assente
7) Falletta Sonia	Presente	15) Tubiolo Antonino	Assente
8) Ferraro Antonino	Presente	16) Vicari Giovanna	Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza . Ferraro Antonino, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale.-

Assiste il Segretario Generale del Comune con funzione di verbalizzazione, dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi.

Il Responsabile dell'Area 8 Servizi tributari

Visto il disposto dell'articolo 52 ("Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni") del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ("Istituzione dell'Imposta Regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali") che attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Presa visione della Legge di Bilancio 2020 (Legge n° 160 del 27 dicembre 2019) con particolare riferimento al comma 738 della medesima in base al quale "A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

Richiamato il comma 744 della Legge n° 160 del 27/12/2019 in base al quale "È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio."

Presa visione dei commi da 748 a 754 della medesima Legge che disciplinano le aliquote applicabili alle diverse fattispecie imponibili ed in particolare:

comma "748": L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

comma "749": Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

comma "750": L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

comma”751”: Fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU;

comma”752”. L’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;

A decorrere dal 1° gennaio 2016 i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Misilmeri sono tornati ad essere esenti dall’IMU – dopo la parentesi degli anni 2014 e 2015 – per effetto dell’art.1, comma 13, della legge 28.12.2015, n.208, in quanto l’intero territorio comunale è ricompreso nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, riguardante l’esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

comma”753” Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

comma”754” Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;

Presa visione del comma 760 della Legge di Bilancio 2020 il quale prevede che “ Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431(art. 2 comma 3), l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento;”

Presa visione della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) che prevede, tra l’altro, interventi relativi all’IMU, e precisamente: (art. 1, c. 48-49, L. 178/2020)

A partire dall’anno 2021 per una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della meta' ;

(art. 1, c. 599, L. 178/2020)

Esenzione prima rata per il settore turistico/fieristico/intrattenimento

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Per le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 48 e 599 della Legge 178/2020, sono previsti ristori a carico del Bilancio dello Stato (art. 1 commi 49-601)

Riscontrato che il comma 756 della Legge di Bilancio 2020 prevede che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni potranno diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Dato atto che il comma 757 della medesima Legge prevede l'elaborazione di apposito prospetto da allegare alla deliberazione di approvazione delle aliquote IMU in assenza del quale la delibera non è idonea a produrre effetti;

Considerato che ad oggi il suddetto decreto non è stato emanato;

Vista la risoluzione n° 1/DF del 18 febbraio 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con cui si precisa che solo dall'anno 2021 vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 che ha prorogato la scadenza dei termini per l'Approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 al 31/3/2021;

Presa visione delle aliquote IMU vigenti nell'anno 2020;

Visto che il Comune di Misilmeri, aveva già anticipato i contenuti della novella oggi proposta, riconducendo ad un unico prelievo sui cespiti immobiliari, la tassazione locale;

Infatti, dall'anno 2016, con un unico versamento per l'IMU, venivano assolte le obbligazioni precedentemente riconducibili ad IMU e TASI;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 20 gennaio 2021, avente per oggetto: "Determinazione aliquote IMU 2021 – Atto di indirizzo", con la quale, a causa della situazione emergenziale causata dalla diffusione del Covid 19, si è ritenuto di non gravare i contribuenti con l'introduzione di nuove aliquote IMU, previste dai commi 750 e 751 della Legge 160/2019, azzerando l'aliquota base, pari allo 0,1%;

Ritenuto opportuno mantenere le aliquote relative alla nuova IMU di cui ai commi dal 739 al 783 della Legge n° 160 del 27/12/2019 in modo da garantire la medesima articolazione del 2020, con l'azzeramento delle aliquote di cui ai commi 750 e 751, e, in particolare:

aliquota pari allo **0,40** per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

aliquota pari all'**1,06** per cento per gli alloggi tenuti a disposizione, e relative pertinenze, privi di residenza anagrafica;

aliquota pari all'**1,06** per cento per le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;

Determinazione valori di riferimento Aree fabbricabili

Deliberazione Giunta Comunale n. 144 del 17/12/2010, con la quale è stata approvata la relazione tecnico estimativa, avente ad oggetto “Valori di riferimento delle aree edificabili ai fini ICI determinati alla data dell’1.1.2009”;

Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 21/11/2016 con la quale è stata approvata la relazione tecnico estimativa, relativa alla rideterminazione al ribasso, limitatamente al periodo 5.2.2013/15.6.2015, dei valori delle aree edificabili ricadenti nelle zone Br del PRG;

Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 1/8/2017 con la quale è stata approvata la relazione tecnico estimativa, relativa alla rideterminazione al ribasso, a decorrere dall'1.1.2009, dei valori delle aree edificabili ricadenti nelle zone D1 e D2 del PRG;

Ritenuto inoltre di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Visti:

il vigente Statuto comunale;

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

il vigente Regolamento “Nuova IMU”, approvato con delibera del consiglio Comunale n.5 del 30/06/2020;

il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Propone

di mantenere per l'anno 2021 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria di cui ai commi da 739 a 783 della Legge 160/2019:

Imposta municipale propria (IMU)

1) aliquota pari allo 0,40 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

2) aliquota pari al 1,06 per cento per gli alloggi tenuti a disposizione, e relative pertinenze, privi di residenza anagrafica;

3) aliquota pari allo 1,06 per cento per, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;

4) stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5) Di azzerare l'aliquota di base, pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

6) Di azzerare, l'aliquota di base è pari allo 0,1 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, il 1° gennaio 2021;

di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' art. 1 comma 767 della Legge 160/2019.

Misilmeri 03.02.2021

Il proponente
F.to: dott.ssa Francesca Politi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 03.02.2021

Il Responsabile dell'Area 8

F.to: dott.ssa Francesca Politi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Misilmeri, 03.02.2021

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"

F.to:dott.ssa Bianca Fici

Il **Presidente** pone in trattazione il punto n. 6 iscritto all' odg avente ad oggetto: «Approvazione aliquote IMU anno imposta 2021».

Sono presenti in aula 13 consiglieri n. 3 assenti Ferraro Elisabetta, Tripoli Salvatore , Tubiolo Antonino.

Per l'Amministrazione sono presenti gli assessori: Maria Concetta Fascella, Agostino Cocchiara, Giovanni Lo Franco, Pietro Carnesi, Domenico Cammarata .

In assenza di interventi il Vice Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di deliberazione.

Il Consiglio Comunale

Preso in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Approvazione aliquote IMU anno imposta 2021», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott.ssa Francesca Politi, responsabile dell'area 8, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'esito della votazione espressa per alzata e seduta sulla proposta di deliberazione che produce il seguente esito, accertato e proclamato dal Vice Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:

presenti	13	
voti favorevoli	12	
contrari	1	D'Acquisto Rosalia

Delibera

- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione aliquote IMU anno imposta 2021», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL VICE PRESIDENTE

F.to. Antonino Ferraro

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: La Barbera Francesco

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile

in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale li 23.03.2021

IL SEGRETARIO GENERALE

**Affissa all'albo pretorio on line dal 23.03.2021 al 07.04.2021
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 08.04.2021**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **23.03.2021**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE